



IOconTE - ENPA

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE Mutua Italiana Assistenza Veterinaria-MIAV con l'Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA per il prodotto associativo "IOconTE-ENPA"



- **Contraente - Durata e proroga della Convenzione.** Contraente della presente Convenzione è l'**Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA** (in seguito ENPA) a favore dei propri Associati. La presente Convenzione decorre dalle ore 24:00 del 31/10/2024 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2027. In mancanza di disdetta, data da parte di ENPA o dalla Mutua Italiana Assistenza Veterinaria-MIAV (in seguito MIAV) con lettera raccomandata o pec spedita almeno 90 giorni prima della scadenza della convenzione, quest'ultima si intende prorogata di un anno e così di seguito.
- **Modalità di Adesione.** L'adesione alla Convenzione è riservata agli Associati della Contraente che ne facciano richiesta e viene perfezionata mediante l'emissione dell'associazione "**IOconTE-ENPA**" da parte di MIAV. A ciascuna associazione emessa le Parti contraenti della convenzione faranno riferimento per tutti gli adempimenti. Nessuna modifica delle garanzie e condizioni previste dalla convenzione potrà essere introdotta se non in base ad apposita modifica alla Convenzione stessa, precedentemente accettata da MIAV e da ENPA.
- **Decorrenza dell'associazione.** .Pagamento della quota associativa Le garanzie del prodotto associativo "**IOconTE - ENPA**" hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di adesione dell'Associato ENPA



IOconTE - ENPA

ADESIONE A MUTUA ITALIANA ASSISTENZA VETERINARIA - MIAV SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ETS PREMESSA

A. "Mutua Italiana Assistenza Veterinaria M.I.A.V. – Società di Mutuo Soccorso ETS" (di seguito **MIAV**) è una Società di Mutuo Soccorso Ente Terzo Settore che ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria ed opera senza scopo di lucro. E' costituita sotto forma di Associazione, ha acquisito personalità giuridica ai sensi della L.15 aprile 1886 n.3818 e s.m.; si qualifica come ente non commerciale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

B. MIAV, nell'ambito dei propri scopi, riconosce, tutela e persegue il benessere psicofisico dei propri Associati anche attraverso i rapporti di questi ultimi con gli animali d'affezione e/o compagnia, sulla base dei più recenti studi scientifici, medici e sociologici che riconoscono agli animali d'affezione e/o compagnia un ruolo primario nella cura della persona anche in ambito di terapie specializzate, appunto volte al benessere e alla cura degli Associati e dei loro familiari.



DEFINIZIONI E PRINCIPI:

- **Associato:** Associato a MIAV sezione "IOconTE-ENPA" di "Dottor Bau & Dottor Miao" (in seguito anche ICT- DB&DM) è persona fisica proprietaria di uno o più animali da affezione (**cani/gatti/conigli domestici**) o "**Mascotte**". **L'associazione alla Mutua è condizione fondamentale per poter usufruire dei sussidi previsti nelle differenti sezioni**, in questo caso ICT - DB&DM. Tutti gli Associati, indipendentemente dalla loro data di associazione, sono soggetti alla disciplina dello Statuto e Contratto Associativo della Mutua per come vigenti e pubblicati sul **Sito Sociale** <https://www.dottorbauedottormiao.it/> Statuto e Contratto associativo vigenti sono sempre accessibili a tutti e da tutti liberamente scaricabili.
- **Mascotte :** **cane, gatto** dell'Associato, identificato dal numero di chip se obbligatorio o dal libretto sanitario aggiornato, registrato all'anagrafe animali d'affezione. **Coniglio domestico**, ossia da compagnia che vive solo ed esclusivamente nell'appartamento dell'Associato, identificato dal numero di chip se obbligatorio o dal libretto sanitario aggiornato, registrato all'anagrafe animali d'affezione.

L'Associato potrà estendere le garanzie "IOconTE-ENPA" di "Dottor Bau & Dottor Miao" ad una pluralità di proprie Mascotte.

- **Carenza:** È il periodo di tempo che intercorre dalla decorrenza e l'effettivo inizio della garanzia.



Salvo i casi specificamente previsti e disciplinati agli articoli 16) e 17) del presente contratto, in generale:

- **per malattia, primi 30 giorni** successivi alla decorrenza. Per le mascotte **cani e gatti oltre gli otto anni di età e i conigli d'appartamento oltre i 6 anni di cui al cap. 1, primi 90 giorni successivi alla decorrenza;**
- **per infortunio primi 15 giorni** successivi alla decorrenza.
- **Decorrenza:** Il rapporto associativo con MIAV con le relative garanzie, decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo all'acquisto da parte dell'Associato Enpa del prodotto associativo "IOconTE-ENPA" direttamente collegato alla quota associativa Enpa.
- **Eleggibilità:** Sono ammessi in copertura, al momento dell'associazione, **cani e gatti dal 3° mese di età.** Gli animali ammessi alla copertura nei limiti precedentemente specificati, **potranno mantenere tale copertura per tutta la loro vita** a condizione che la copertura mutualistica ICT - DB&DM sia rinnovata continuativamente. Sono altresì ammessi in copertura, al momento dell'associazione, **i conigli domestici al 3° mese di età.** I conigli domestici ammessi alla copertura nei limiti precedentemente specificati, **potranno mantenere tale copertura per tutta la loro vita** a condizione che la copertura mutualistica ICT - DB&DM sia rinnovata continuativamente.

Tutte le Mascotte iscritte dovranno essere in possesso di libretto sanitario regolarmente compilato, iscrizione anagrafe animali di affezione (se obbligatoria nella regione di residenza dell'Associato), microchip se obbligatorio e regolarmente sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami se obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali. Alcune particolari vaccinazioni sono richieste esclusivamente per avere garanzia mutualistica su specifiche patologie, come disciplina l'art. 17) del presente contratto.

Ogni rimborso deve essere supportato da fattura e contabile pagamento a dimostrazione del sostenimento della spesa, come meglio esposto all'art. 20 del presente contratto.

- **Day Hospital Veterinario, solo a fini terapeutici: è un servizio di ricovero giornaliero della Mascotte, durante gli orari di apertura dell'ambulatorio veterinario, necessario per terapie da somministrare in modo continuativo quando è indispensabile uno stretto controllo medico.** Deve trattarsi oggettivamente di una procedura terapeutica finalizzata a tenere sotto controllo l'animale durante le 24 ore per seguire il decorso di una malattia o infortunio quando si debba intervenire a seconda delle variazioni dello stato clinico. **Analogamente al ricovero, si deve trattare di terapie che non possono essere effettuate in ambito ambulatoriale.** Per finalità differenti da quelle qui esposte, indipendentemente dalla terminologia utilizzata dal veterinario curante, si rientra nell'ambito della visita ambulatoriale.



- **Strutture Veterinarie** : sono i luoghi dove il medico veterinario, generico o specialista, svolge la propria attività professionale in forma privata e personale.
- **Strutture Veterinarie convenzionate MIAV-ENPA** : sono i luoghi appositamente selezionati da MIAV e da ENPA, dove il medico veterinario, generico o specialista, svolge la propria attività professionale in forma privata e personale. La struttura veterinaria applicherà agli Associati le tariffe veterinarie preferenziali riportate nel nomenclatore pubblicato sul sito ufficiale www.dottorbauedottormiao.it
- **Ricovero** : Il ricovero è la degenza terapeutica della mascotte per un periodo superiore alle 24 ore nelle strutture - cliniche e ospedali veterinari - idonee in base alla normativa vigente.
- **Garanzie di Responsabilità Civile Terzi** : vengono prestate a vantaggio degli Associati MIAV "Dottor Bau & Dottor Miao" tramite apposita copertura assicurativa stipulata dalla MIAV a favore dei propri Associati con la Spett.le HDI ITALIA S.p.A.
- **"IOconTE" di Dottor Bau & Dottor Miao**: Oltre alla sezione "IOconTE-ENPA" di "Dottor Bau & Dottor Miao", MIAV ha anche una sezione assistenziale denominata "Proteggi per Sempre" (PPS). **In caso l'Associato sottoscriva entrambi i sussidi di queste sezioni (Proteggi Per Sempre e IOconTE), i capitali espressi nei sussidi delle singole garanzie si intendono sommati**, fatta eccezione della garanzia di Responsabilità Civile sempre considerata come unica garanzia e con unico massimale.



**ASSOCIAZIONE A MIAV SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
ENTE DEL TERZO SETTORE
ASSISTENZA, SUSSIDI E COPERTURE SEZIONE
"IOconTE-ENPA"
DI "DOTTOR BAU & DOTTOR MIAO"**

La Premessa è parte integrante del presente contratto.

1) ASSOCIAZIONE A MIAV

Si possono associare alla **Mutua Italiana Assistenza Veterinaria -MIAV**, sezione **"IOconTE-ENPA"** di Dottor Bau & Dottor Miao, **solo persone fisiche** residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano. L'associazione alla Mutua viene meno col recesso esercitato dall'Associato nelle forme e con le modalità previste nei termini contrattuali.

Il costo con **una sola Mascotte** in copertura è:

- **€ 12,00 annuali**



Regolazione delle quote associative:

- Il rapporto associativo con MIAV decorre dal momento in cui l'Associato Enpa decide di acquistare il prodotto associativo "IOconTE-ENPA" direttamente collegato alla quota associativa Enpa.
- MIAV autorizza ad incassare in nome e per conto la quota associativa di sua spettanza in relazione al prodotto associativo "IOconTE-ENPA".
- Enpa ogni fine settimana trasmetterà all'amministrazione di MIAV e al suo ufficio IT il file con i dati degli Associati e delle sue mascotte aderenti alla garanzia "IOconTE-ENPA".
- MIAV contabilizza il versamento comunicandone l'accredito all'Associato.
- ENPA ogni fine mese accrediterà tramite bonifico bancario a MIAV l'accredito di quanto incassato in nome e per conto di MIAV in relazione al prodotto associativo "IOconTE-MIAV". MIAV si riserva in ogni caso il diritto di rifiutare la richiesta di associazione restituendo integralmente l'importo ricevuto. MIAV, anche per i rinnovi, invia comunque all'Associato, per completezza e conoscenza il contratto associativo vigente in quel momento, l'Associato inoltre troverà la copia aggiornata del contratto mutualistico "IOconTE-MIAV" di Dottor Bau & Dottor Miao sul sito ufficiale della MIAV, www.dottorbauedottormiao.it, oltre una copia dello stesso inserita nell'area riservata dell'Associato.

Tutti gli Associati, indipendentemente dalla loro data di associazione e dal processo di sottoscrizione, sono soggetti alla disciplina del contratto associativo della Mutua per come vigente. Il contratto associativo vigente è pubblicato sul sito sociale e da lì scaricabile.

Per qualunque comunicazione scritta, diretta ai propri Associati, in qualunque ambito:

Amministrativo, legale o per sinistri, MIAV utilizzerà esclusivamente l'indirizzo mail che ciascun Associato ha indicato nella propria area riservata nel momento del completamento della procedura di associazione. Eventuali mutamenti di indirizzo email devono essere tempestivamente comunicati dall'Associato alla Mutua che, altrimenti, si atterrà alle informazioni precedentemente allegate dallo stesso Associato durante il periodo associativo.

2) ESAME OBIETTIVO GENERALE (EOG)

Esame fisico generale con valutazione della mascotte da parte di Strutture Veterinarie convenzionate MIAV-ENPA:

- valutazione muscolo scheletrica;
- stato di nutrizione e idratazione;
- tono muscolare;
- vivacità;
- regolarità della respirazione;
- frequenza cardiaca;
- controllo linfonodi ispezionabili;
- palpazione generale.



Tale prestazione veterinaria sarà erogata gratuitamente una volta l'anno, previa prenotazione, dalle Strutture Veterinarie convenzionate con MIAV-ENPA.

3) CONSULENZA TELEFONICA MEDICO-VETERINARIA

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

L'Associato può contattare MIAV per avere le seguenti informazioni:

- vaccinazioni obbligatorie e consigliabili;
- profilassi;
- periodi di quarantena

4) HELP LINE ANIMALI DOMESTICI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI.

Solo Italia.

L'Associato può contattare MIAV per avere le seguenti informazioni riguardanti luoghi in Italia:

- negozi specializzati (cibo, toelettatura...);
- pensioni;
- scuole e centri di addestramento;
- concorsi;
- centri di protezione degli animali.

5) INFORMAZIONI PER VIAGGIARE CON ANIMALI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI.

L'Associato può contattare MIAV per avere le seguenti informazioni: normativa vigente in materia di trasporto nazionale e internazionale;

- vaccinazioni obbligatorie e consigliabili;
- alberghi, campeggi e spiagge con libero accesso per animali domestici in Italia e all'estero.

6) SEGNALAZIONE: STRUTTURE VETERINARIE - STRUTTURE VETERINARIE ENPA

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

L'Associato può contattare MIAV per avere informazioni sui centri autorizzati di pronto soccorso veterinario in Italia e all'estero e su recapiti, contatti e servizi offerti da strutture veterinarie, autorizzate all'ingresso di animali, siano essi:

- Ambulatorio Veterinario esercitato in forma sia singola che associata





- Clinica Veterinaria
- Casa di cura veterinaria
- Ospedale veterinario
- Laboratorio veterinario di analisi

7) SECONDA OPINIONE VETERINARIA - CONVENZIONE MIAV-ENPA

Nel caso in cui la Mascotte presenti un'alterazione del suo stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o definito un approccio terapeutico, e l'Associato desideri richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, MIAV gli consentirà la possibilità di ottenere un secondo parere, avvalendosi di Veterinari qualificati della Rete MIAV-ENPA che potranno valutare la Mascotte in via ambulatoriale o in telemedicina.

Cause:

- Malattia/Infortunio -
- Escluse spese per ulteriori accertamenti diagnostici.

8) RECUPERO A SEGUITO SMARRIMENTO

A seguito di smarrimento della Mascotte, denunciato alle autorità competenti e a MIAV, quest'ultima presta le seguenti garanzie:

A. **RACCOLTA SEGNALAZIONI AVVISTAMENTI:** mette a disposizione una linea telefonica dedicata, con un identificativo dell'Associato, per raccogliere eventuali segnalazioni di avvistamento/ ritrovamento della Mascotte, che verranno raccolte e notificate all'Associato affinché si metta in contatto con il segnalatore;

B. **RIMBORSO SPESE DI RICERCA:** rimborso delle spese per comunicazioni/inserzioni finalizzate alla ricerca della Mascotte, organizzate da organismi di salvataggio civili (associazioni di volontariato iscritte agli albi, guardie zoofile) o militari o da organismi specializzati, pubblici o privati;

C. **RIMBORSO SPESE DI RICONGIUNGIMENTO:** se, a seguito del ritrovamento, l'Associato debba effettuare un viaggio per recuperare la Mascotte, MIAV mette a disposizione un taxi o biglietto di mezzi pubblici o rimborso pedaggi per raggiungerla con mezzi propri e rientrare a casa;

Massimale: 50,00 € per sussidio e per annualità associativa, per la somma delle prestazioni sub B. e C.

D. **ATTIVAZIONE TELE NARCOSI:** se, a seguito del ritrovamento, la Mascotte si trovi in una situazione di difficoltà o pericolo, per sé o gli altri, al fine di agevolare l'intervento dei soggetti privati o pubblici in loco, MIAV provvede all'attivazione di un medico veterinario abilitato che possa intervenire mediante tecniche di sedazione a distanza (cerbottana o fucile lancia siringhe) tenendo a proprio carico le spese (uscita, orarie, materiali di consumo) fino a un massimo di 50,00 € per sussidio e per annualità associativa.

9) SOCCORSO A DOMICILIO PER RICOVERO DELL'ASSOCIATO

Se l'Associato viene ricoverato a seguito di malattia/infortunio che comporti un'ospedalizzazione di almeno 3 giorni, e si trovi nell'impossibilità di accudire alla/e propria/e mascotte/s, MIAV rimborserà

fino a 15,00 € al giorno per un massimo 60,00 € per un 'pet sitter' che si rechi al domicilio dell'Associato (anche se diverso dalla residenza). In alternativa, si orienta l'Associato a individuare una pensione idonea a ospitare la/le mascotte/s, rimborsando fino a 60,00 € per il soggiorno.

Cause: ricovero Associato uguale o maggiore a 3 gg per infortunio/malattia. Spese documentate:

- per “Pet sitter”: 15,00 € al giorno, fino alla concorrenza di 60,00 €
- per “Soggiorno”: fino a 60,00 € di rimborso relativo al soggiorno della Mascotte in struttura adeguata.

MIAV rimborserà le summenzionate spese cumulative nei limiti del massimale di 120,00 € per evento e per annualità associativa.

10) PER SEMPRE

In caso di morte o di invalidità permanente da infortunio o malattia uguale o maggiore a 67% che colpisca l'Associato adottante e che renda obiettivamente impossibile, suo malgrado, per motivi sanitari la convivenza con la sua Mascotte, MIAV rimborserà le spese necessarie per la ricerca e il trasferimento della/e Mascotte/s presso una nuova e idonea sistemazione di adozione.

Il rimborso massimo per tale fattispecie è di € 250,00. MIAV manterrà valide tutte le altre garanzie, per l'intero anno pagato, in favore del nuovo adottante.

MIAV si attiverà al fine di consentire un'informazione costante relativa alla nuova adozione della Mascotte. Affidamento temporaneo: In caso di invalidità permanente da infortunio o malattia uguale o maggiore a 67% che colpisca l'Associato adottante, su richiesta di quest'ultimo, MIAV collaborerà alla ricerca di un affidamento temporaneo per il periodo in cui l'Associato non possa prendersi cura della Mascotte, rimborsando sino a € 250,00 per tutte le spese di trasporto della Mascotte, dall'Associato all'affidatario e da quest'ultimo all'Associato per la restituzione al termine dell'affido.

Massimale: € 250,00 per sussidio ed annualità associativa

11) RIMBORSO SPESE PER MEDICINA PALLIATIVA - DISTACCO COMPASSIONEVOL - SPESE FUNERARIE

MIAV rimborsa sino ad € 30,00 per le spese sostenute per la medicina palliativa e per l'eutanasia, praticata da veterinario a seguito di Infortunio o Malattia della mascotte, **solo se considerata come irrimediabile dal medico veterinario al fine di evitare inutili sofferenze.**

MIAV rimborsa sino ad € 30,00 per le spese funerarie e le necessarie pratiche burocratiche, compresa la cremazione.

Il decesso della mascotte **deve essere documentato dal certificato veterinario** che lo attesti, nonché dalla **copia della comunicazione inviata agli enti preposti**, qualora questa comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamenti statali, regionali o comunali.



MUTUA ITALIANA ASSISTENZA VETERINARIA - MIAV

Sede Operativa: Via Achille Papa 30 - 20149 - Milano

Numero Verde 800.81.81.00

Mail: info@miav.it

C.F. 96284720586

www.dottorbauedottormiao.it



12) RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO VETERINARIO

Se l'Associato deve sostenere spese per il trasporto della Mascotte a seguito di infortunio con trauma o torsione gastrica, MIAV rimborserà le spese di trasporto documentate sino al più vicino centro di assistenza veterinaria. Limiti: presentazione della ricevuta fiscale della necessaria visita che ne è seguita, con evidenza della diagnosi.

Rimborso: € 30,00 per sussidio e per annualità associativa, per spese di trasporto documentate quali ad esempio taxi, autoambulanza veterinaria.

13) RIMBORSO SPESE PER IGIENIZZAZIONE INTERNI

Nel caso in cui l'Associato debba pulire/igienizzare la selleria di un proprio veicolo con cui abbia soccorso e trasportato presso il centro veterinario più vicino, una mascotte ferita e abbandonata, vittima di incidente stradale, che non sia stato soccorso da autorità preposte, chiamate in loco, MIAV rimborsa il costo dell'igienizzazione.

Limiti: esibizione di certificazione del veterinario della consegna della mascotte e presentazione del documento fiscale per la necessaria visita che ne è seguita.

Massimale € 30,00 per sussidio per annualità associativa, per spese pulitura/igienizzazione documentate.

14) RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER MEDICINA D'EMERGENZA DELLA MASCOTTE

A seguito di malattia e/o infortunio della Mascotte occorsa durante un viaggio fuori dal Comune di Residenza dell'Associato che abbiano reso necessario un ricovero presso un Centro Medico Veterinario.

MIAV rimborserà in caso di ricovero, compreso il day-hospital, le spese documentate relative ai seguenti casi :

- Tagli e lacerazioni
- Infortuni
- Dilatazione Torsione gastrica
- Stasi gastro intestinale, con un limite massimo per sussidio all'anno di € 50,00 nel caso di ricovero/Day Hospital
- Estrazioni, asportazioni in genere di parassiti o corpi vari quali esemplificativamente
- zecche, spine, aculei, con un limite massimo per sussidio all'anno di € 50,00
- Avvelenamento
- Infarto



MIAV rimborserà le spese documentate sanitarie veterinarie sopra descritte nei limiti di:

- € 70,00 per annualità presso le strutture veterinarie accreditate ENPA.
- € 50,00 per annualità presso qualsiasi altra struttura veterinaria.

L'Associato potrà rivolgersi a qualunque veterinario o struttura veterinaria presente in EU, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Montecarlo, Andorra, Liechtenstein, Gran Bretagna

Rimangono a carico dell'Associato i primi €50,00. Sono escluse le patologie croniche e recidivanti e quelle insorte anteriormente alla decorrenza dell'associazione.

15) RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER MEDICINA D'EMERGENZA DELLA MASCOTTE

Sono comprese le spese conseguenti al primo soccorso e pronto soccorso prestato all'Associato in caso di urgenza sanitaria durante il periodo garantito. fuori dal domicilio.

MIAV rimborserà le spese sanitarie di primo soccorso, compreso il day-hospital, documentate relative ad una caso di medicina d'urgenza da malattia o infortunio occorso fuori dal domicilio dell'Associato nei limiti di:

- € 100,00 per annualità presso le strutture sanitarie.

Rimangono a carico dell'Associato i primi €50,00. Sono escluse le patologie croniche e recidivanti e quelle insorte anteriormente alla decorrenza dell'associazione.



16) VACCINAZIONI

MIAV, mediante specifico accordo convenzionale con ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), garantisce ai propri Associati l'accesso alle vaccinazioni qui sotto riportate, dietro la corresponsione di un ticket, non rimborsabile e fisso, di soli € 15,00 per ogni animale garantito. Tali prestazioni veterinarie saranno erogate, previa prenotazione e presentazione del Certificato di Associazione MIAV, dalle Strutture Veterinarie convenzionate ENPA-MIAV.

Il pagamento di **un solo ticket** viene richiesto per ogni mascotte, indipendentemente dal numero di vaccini somministrati durante la stessa.

Prestazioni Vaccinali erogate:

- **Somministrazione di vaccino Monovalente/Bivalente:** Immunoprofilassi contro malattie infettive specifiche, eseguita mediante inoculazione di vaccino singolo o doppio antigenico.
- **Somministrazione di vaccino Pentavalente:** Prevenzione simultanea di cinque patologie infettive specificate dalla Struttura Veterinaria in accordo con le linee guida di profilassi vaccinale vigenti.
- **Somministrazione di vaccino Trivalente:** Protezione contro tre malattie infettive, come specificato dalla Struttura Veterinaria secondo le indicazioni profilattiche correnti.
- **Somministrazione di vaccino Bivalente:** Prevenzione di due malattie infettive, determinate secondo il protocollo vaccinale della Struttura Veterinaria.

Il diritto alle prestazioni vaccinali è strettamente personale e intrasferibile, limitato ai soli animali garantiti identificati e registrati dall'Associato presso MIAV.



17) ESCLUSIONI

Tutte le coperture/assistenze non saranno operanti per gli eventi occorsi o causati:

- da trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del Codice della Strada);
- da partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti e da cani d'assistenza;
- da uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- da infortuni o malattie insorti prima della decorrenza dell'associazione con copertura mutualistica;
- per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, mastectomia, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- per intervento chirurgico e/o ricovero in genere in seguito a patologie oftalmiche; di natura oncologica, tra cui neoplasie, nonché neoformazioni di qualunque altro tipo in generale, insorte nei primi 180 giorni dalla decorrenza dell'associazione. La garanzia per tali patologie sarà operante solo dopo un periodo di carenza di 180 giorni dalla decorrenza dell'associazione;



- per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali, per patologie neurologiche;
- per Leishmania se manca la regolare profilassi annuale vaccinale specifica per “animali da compagnia” eseguita correttamente da almeno 2 anni. Per “corretta profilassi” si intende vaccinazione annuale, senza interruzioni, con vaccini registrati su apposito documento sanitario con etichetta e timbro del veterinario. In pratica, la garanzia sarà operativa dal secondo anno consecutivo di profilassi vaccinale.
- Erlichiosi;
- per Mixomatosi se manca la regolare profilassi annuale vaccinale specifica per “animali da compagnia” eseguita correttamente da almeno 2 anni. Per “corretta profilassi” si intende vaccinazione annuale, senza interruzioni, con vaccini registrati su apposito documento sanitario con etichetta e timbro del veterinario. In pratica, la garanzia sarà operativa dal secondo anno consecutivo di profilassi vaccinale.
- per FIP

Inoltre sono escluse:

- malattie o difetti fisici di carattere cronico, congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ernie in genere;
- prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

18) DIRITTO DI VISITA DELL'ANIMALE

Per tutta la durata dell'associazione, MIAV ha il diritto di sottoporre la mascotte per la quale è prestata la copertura mutualistica ICT - DB&DM agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l'Associato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire a MIAV ogni eventuale informazione richiesta.

A tale proposito, MIAV potrà prendere contatto direttamente col medico veterinario curante la mascotte dell'Associato che ha richiesto il sussidio mutualistico.

L'inosservanza di quanto sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto alla copertura/garanzia.



MUTUA ITALIANA ASSISTENZA VETERINARIA - MIAV

Sede Operativa: Via Achille Papa 30 - 20149 - Milano

Numero Verde 800.81.81.00

Mail: info@miav.it

C.F. 96284720586

www.dottorbauedottormiao.it

19) CURA DELLA MASCOTTE

La mascotte per la quale è prestata la copertura mutualistica ICT - DB&DM dovrà essere tenuta con cura e diligenza secondo **i principi del buon padre di famiglia** e in conformità alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela degli animali di affezione. Cura e diligenza per evitare: da un lato che la mascotte procuri danni a persone e ad animali; dall'altro lato che la stessa mascotte possa subire danni a causa, appunto, di incuria e negligenza.

L'Associato, in caso di infortunio o malattia che colpisca la mascotte per la quale è prestata la copertura mutualistica, deve avvisare tempestivamente la Mutua per far intervenire con immediatezza un medico veterinario perché si prestino a quest'ultima le cure o i trattamenti del caso. A parte quanto disciplinato per la Responsabilità Civile di cui al capitolo 22) del presente contratto, l'accertata incuria o negligenza, tra cui l'inadempimento all'obbligo di custodia, nonché responsabilità civile o penale dell'Associato nei confronti della propria mascotte, rappresenta una causa di esclusione delle coperture mutualistiche da aggiungersi a quelle di cui al capitolo 17) del presente contratto associativo.

20) MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di Sussidio coperto da MIAV, l'Associato deve immediatamente comunicare l'evento alla Struttura Organizzativa prendendo contatto prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. Il mancato adempimento di questa incombenza può essere ostativo all'erogazione dei sussidi mutualistici.

L'Associato dovrà mettere a disposizione della Struttura Organizzativa, **solo tramite la propria Area Riservata**, tutta la documentazione connessa all'evento ritenuto in copertura, nonché quella richiesta espressamente da MIAV.

Documentazione da produrre perché necessaria per istruire il sinistro:

- modulo MIAV di apertura per richiesta sussidio **compilato in ogni sua parte** contenente il rapporto circostanziato a cura del veterinario attestante le cause e le modalità dell'evento ritenuto in copertura;
- fatture emesse dal curante, sia esso un medico veterinario o una clinica. **L'Associato deve espressamente chiedere l'emissione di fattura, unico documento considerato dalla Mutua per rimborsare le spese veterinarie;**
- documentazione delle spese sostenute: sono rimborsabili solo le spese veterinarie esposte con fattura e pagate esclusivamente tramite bonifico, bancomat o carte di debito/credito. **La Mutua non rimborsa spese pagate in contanti;**



- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della malattia tra cui anamnesi recente e remota;
- certificato anagrafe animali da affezione (solo per Mascotte per le quali è obbligatoria l'iscrizione).

Si ricorda che il certificato è il documento ufficiale per identificare la mascotte;

- libretto sanitario completo;
- tutte le indagini diagnostiche riportanti il codice Chip dell'animale;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione richiesta espressamente dalla Mutua in quanto necessaria per l'istruzione della pratica di rimborso;

L'Associato avrà cura di caricare nella propria Area Riservata **un documento alla volta in formato pdf. L'ufficio Sinistri può istruire il sinistro solo sulla base della documentazione inserita correttamente dall'Associato nella propria area riservata.**

Il ritardo ingiustificato, relativo all'inserimento del sinistro nella propria area riservata da parte dell'Associato, può essere ostacolo al rimborso delle spese sostenute.

Per qualsiasi documentazione necessaria e proveniente dall'Estero l'onere della traduzione in italiano sarà a carico dell'Associato che richiede il sussidio. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto al Sussidio.

Una volta quantificato il sussidio e ricevuta la quietanza debitamente compilata e sottoscritta, l'Ufficio Sinistri la trasmetterà immediatamente all'Amministrazione che dovrà **provvedere al pagamento non oltre i trenta giorni.**

Per tutto ciò che riguarda assistenza e sinistri sono a disposizione degli Associati i seguenti contatti dedicati:

- Numero Telefonico Sinistri : + **39.02.47.92.71.92**
- e.mail: sinistri@miav.it

Per qualunque comunicazione scritta, diretta ai propri Associati, in qualunque ambito:

- **amministrativo, legale o per sinistri, MIAV utilizzerà esclusivamente l'indirizzo email che ciascun Associato ha indicato nella propria area riservata nel momento di completamento della procedura di associazione.**

Eventuali mutamenti di indirizzo email devono essere tempestivamente comunicati dall'Associato a MIAV che, altrimenti, si atterrà alle informazioni precedentemente allegate dallo stesso durante l'associazione.



21) ESTENSIONE TERRITORIALE

Sono riconosciute tutte le garanzie qualora il Sussidio che ne abbia determinato la richiesta si sia verificato in **EU, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Montecarlo, Andorra, Liechtenstein, Gran Bretagna.**

22) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI



L'Associato MIAV sezione "Dottor Bau & Dottor Miao" beneficia automaticamente e senza ulteriore spesa alla copertura relativa alla responsabilità civile verso terzi, esclusivamente in relazione alla sua qualità di proprietario / affidatario della Mascotte, come da contratto collettivo MIAV stipulato con primaria Compagnia d'Assicurazione: HDI ITALIA S.p.A. La visura della copertura assicurativa integrale è a disposizione di tutti gli Associati presso la sede della Mutua Italiana Assistenza Veterinaria-MIAV.

La copertura per Responsabilità civile che MIAV ha previsto per ogni suo Associato, opera **a primo e secondo rischio** o in **Differenza di Condizioni**, come prevede l'Art. 1.9 qui sotto riportato. Che oltre a coprire i danni da Responsabilità Civile causati dalla Mascotte, qualora esistano altre Assicurazioni stipulate dal medesimo Assicurato atte a coprire le stesse responsabilità, l'assicurazione prestata con il presente contratto coprirà quella parte di danni in eccesso al massimale previsto da tali altre assicurazioni.

Estratto, a titolo puramente informativo, delle condizioni della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

Art. 1.1 - ASSICURATO HDI ITALIA S.p.A. e MIAV si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata nell'interesse degli Associati alla sezione "Dottor Bau e Dottor Miao" (in seguito **Assicurati**) ed è quindi assicurata la persona fisica, proprietaria, dell'animale, associata a MIAV nella sezione "Dottor Bau e Dottor Miao", residente in Italia, San Marino e Città del Vaticano. In caso di sinistro per la verifica dell'operatività della copertura si farà, quindi, riferimento alla risultanza della Spett.le Contraente.

Art. 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

HDI ITALIA S.p.A. tiene indenne l'assicurato, il coniuge convivente, anche more uxorio, i familiari, parenti e affini, conviventi (come risultante da stato di famiglia) fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e con i sottolimiti di cui ai successivi art 1.7 "Determinazione del Massimale" e 1.8 "Scoperti e Franchigie", di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dalla proprietà e l'uso di animali domestici intesi quali cani, gatti e conigli esclusivamente d'appartamento anche in consegna temporanea presso e / o a terzi per conto dell'Assicurato.

La garanzia è operante a condizione che sia stata rispettata la Normativa Nazionale e Locale in materia di conduzione, detenzione e tenuta del cane, del gatto, quando quest'ultimo si trova nelle vie, in luogo pubblico, in altro luogo aperto al pubblico, nei mezzi pubblici di trasporto o in esercizi pubblici e/o commerciali.

La garanzia è operante per i cani regolarmente identificati tramite codice chip, per gatti e conigli d'appartamento esclusivamente se muniti di regolare libretto sanitario o da chip se obbligatorio dalle leggi o regolamenti vigenti.



MUTUA ITALIANA ASSISTENZA VETERINARIA - MIAV

Sede Operativa: Via Achille Papa 30 - 20149 - Milano

Numero Verde 800.81.81.00

Mail: info@miav.it

C.F. 96284720586

www.dottorbauedottormiao.it

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti, addestrati come cani guida. I cani di assistenza sono parificati, ai fini delle garanzie, ai cani guida.

Art. 1.3 – QUALIFICA DI TERZI

L'assicurazione conserva la propria validità anche per i danni che gli Associati abbiano cagionato ad altri Associati indipendentemente dalle sezioni di appartenenza. Gli Associati sono pertanto considerati terzi tra di loro a tutti gli effetti.

Art. 1.4 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

Art. 1.5 – ESCLUSIONI RILEVANTI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- all'utilizzo degli animali per attività professionali
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria
- derivanti da attività di ricerca e salvataggio

Art. 1.6 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 1.7 – DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE


La copertura opera nei confronti di ogni singolo Assicurato con i seguenti limiti:

- € 1.000.000,00 per sinistro e anno per danni a persone
- € 50.000,00 per sinistro e anno per danni a cose (i danni a cose in consegna e custodia si garantiscono con il limite pari a € 1.000,00 per sinistro e anno)

Art. 1.8 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente copertura saranno applicati i seguenti scoperti e franchigie:

- Scoperto del 10% del danno risarcibile con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 50.000,00 per i danni a persone
- Scoperto del 10% del danno risarcibile con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 500,00 per i danni a cose



MUTUA ITALIANA ASSISTENZA VETERINARIA - MIAV

Sede Operativa: Via Achille Papa 30 - 20149 - Milano

Numero Verde 800.81.81.00

Mail: info@miav.it

C.F. 96284720586

www.dottorbauedottormiao.it

Art. 1.9 – ALTRE ASSICURAZIONI – DIFFERENZA DI CONDIZIONI

Qualora esistano altre Assicurazioni stipulate dal medesimo Assicurato atte a coprire le stesse responsabilità, l'assicurazione prestata con il presente contratto opererà a secondo rischio o in Differenza di Condizioni – cioè a coprire quella parte di danni in eccesso al massimale previsto da tali altre assicurazioni, fermo il resto.

Art. 1.10 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

HDI ITALIA S.p.A. rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art 1916 del Codice Civile verso MIAV, consociate, collegate, controllate, Associati e persone possono rispondere l'Assicurato e/ o il Contraente, salvo il caso di dolo o il caso in cui sia il Contraente o l'Assicurato stesso ad esperire azione di rivalsa.

Art. 1.11 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Associato/Assicurato deve darne avviso a MIAV o chiamando il numero telefonico sinistri + **39.02.47.92.71.92** o per iscritto scritto, anche mediante mail all'indirizzo **sinistri@miav.it**, entro sette giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c.

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Associato/Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Associato/Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione, o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

Art. 1.12 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

HDI ITALIA S.p.A. assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di HDI ITALIA S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Associato/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra HDI ITALIA S.p.A. ed Associato/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. HDI ITALIA S.p.A. non riconosce spese incontrate dall'Associato/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

23) RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'Associato può esercitare il **diritto di recesso** inviando una raccomandata A/R presso la sede operativa della Mutua Italiana Assistenza Veterinaria il cui indirizzo è reperibile sul **sito sociale www.dottorbauedottormiao.it** almeno **90 giorni prima della data in cui deve essere pagato il costo annuale dell'associazione**. L'Associato può recedere con osservanza dello stesso termine, anche mediante comunicazione PEC da inviarsi a **miav@pec.it**, solo nel caso in cui la PEC sia univocamente riconducibile all'Associato, ossia contenga nome e cognome dello stesso. In difetto di un recesso esercitato nel rispetto del summenzionato termine e delle forme indicate, l'Associato sarà tenuto al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità previste.



25) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO ED ESCLUSIVITA' FORO

La Legge applicabile al Contratto è quella italiana; per qualsiasi controversia dovesse insorgere anche relativamente alla interpretazione, risoluzione, esecuzione e inadempimento del presente Contratto di associazione alla Mutua Italiana Assistenza Veterinaria società di mutuo soccorso Ente Terzo Settore sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

MiAV
MutualItaliana
AssistenzaVeterinaria



Firma

26) APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 1) Associazione a MIAV; art. 14) Rimborso spese veterinarie; art. 17) Esclusioni; art. 18) Diritto di visita dell'animale; art. 19) Cura della mascotte; art. 20) Modalità per la richiesta di assistenza; art. 23) Recesso dell'associato; art. 25) Legge applicabile e Foro esclusivo.

Firma



